



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO
Provincia di Trento

Verbale di Deliberazione della Giunta comunale

n. 25 dd. 07.03.2018

OGGETTO: Adesione del Comune di San Lorenzo Dorsino in qualità di proprietario dei ruderdi di Castel Mani all’Istituto Italiano dei Castelli Onlus con sede legale presso Castel Sant’Angelo in Roma e Segreteria nazionale in Milano, Via Borghese, n. 14.

L’anno **duemiladiciotto**, il giorno **sette** del mese di **marzo** alle ore 23:15 nella sala delle riunioni, con l’osservanza delle prescritte formalità di legge, si è riunita la Giunta comunale:

DELLAIDOTTI ALBINO	Sindaco	presente
MARGONARI RUDI	Vicesindaco	presente
DEGIAMPIETRO PIERA	Assessore	presente
ORLANDI DAVIDE	Assessore	presente
RIGOTTI ILARIA	Assessore	presente

Assiste il Segretario comunale dott. Giovanna Orlando.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Albino Dellaiddotti invita la Giunta a deliberare in merito all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita l'Assessore comunale alla Cultura ed al Turismo la quale propone, per le motivazioni di seguito esposte, l'adesione del Comune di San Lorenzo Dorsino, in qualità di proprietario dei ruderdi di Castel Mani, siti sulle pp.ff. 3740-3741 in C.C. San Lorenzo, all'Istituto Italiano dei Castelli Onlus con sede legale presso Castel sant'Angelo in Roma e Segreteria nazionale in Milano, Via Borghese, n. 14;

Dato atto che l'Istituto Italiano dei Castelli è un'organizzazione culturale senza scopo di lucro, nata nel 1964 su iniziativa di Pietro Gazzola ed eretta in Ente Morale, riconosciuto dal Ministero dei Beni Culturali nel 1991, eretta in ONLUS;

Rilevato che detto Istituto è associato ad un organismo europeo patrocinato dall'Unesco, *l'Internationales Burgen Institut*, ora *Europa Nostra-Internationales Burgen Institut*;

Atteso che detto Istituto è personalità giuridica dal 1991 – D.P.R. 31.01.1991 – registrato alla Corte dei conti il 16.04.1991, registro n. 11 Beni culturali, foglio n. 113 e che la sede legale dell'Istituto è in Castel Sant'Angelo, Roma;

Preso atto che l'organizzazione sul territorio si articola in Sezioni regionali, cui fanno capo Delegazioni provinciali; Sezioni e Delegazioni, autonome nell'attività nel loro ambito, rispondono nelle linee generali a un Consiglio Direttivo; l'attività di studio e di ricerca è coordinata da un apposito Consiglio Scientifico.

Considerato che gli scopi dell'Istituto sono la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione dell'architettura fortificata. Esso si occupa infatti di tutte quelle architetture - torri, castelli, caseforti, città fortificate, rocche, forti, bastioni, conventi fortificati, mura e così via - nate per esigenze difensive. Queste architetture sono esposte a un grande pericolo, perché tutte hanno perso la loro originaria funzione. Infatti una chiesa o un palazzo, pur se antichi, possono essere utilizzati ancora oggi, con alcuni accorgimenti, per gli stessi scopi per cui sono nati. Vi si può cioè sentir messa, o abitare. Ma un edificio nato cinque o seicento anni con funzioni militari non può essere utilizzato oggi per fare la guerra. O lo si abbatte o, se si vuole mantenerlo in virtù del suo valore storico o artistico, bisogna inventargli un'altra, diversa funzione: funzione che dev'essere compatibile con le strutture e la vocazione del monumento e tale da garantire la reimmissione dell'edificio nella vita attuale. Tale edificio va cioè, come si usa dire, «rivitalizzato»: condizione indispensabile perché riceva le cure e la manutenzione che ne garantiscono la sopravvivenza.

Udita la relazione dell'Assessore comunale alla Cultura ed al Turismo dalla quale emerge che l'Istituto Italiano dei Castelli svolge la sua attività essenzialmente su quattro fronti:

1. Lo studio storico, archeologico e artistico dei castelli e dei monumenti fortificati.

Questa attività comporta una serie di operazioni volte alla conoscenza del patrimonio d'architettura fortificata italiano che vanno dall'inventario e dal censimento delle architetture fortificate (da redigersi provincia per provincia) all'escussione delle fonti storiche e alle ricerche archeologiche. In questo campo rientra anche un continuo e coerente sforzo di meglio definire e aggiornare i valori estetici che caratterizzano i singoli monumenti e i complessi fortificati e di affinare le tecniche per il loro studio.

2. La loro salvaguardia e conservazione.

L'Istituto opera infatti sia per la tutela in senso stretto delle architetture fortificate, attraverso lo studio e la formulazione di appositi strumenti giuridici, sia per dar vita a un quadro culturale, sociale e legislativo che favorisca tale conservazione. Rientrano in questo scopo lo studio e la

proposizione di proposte di mezzi legali e fiscali utili per la conservazione attiva e passiva, diretta e indiretta, del patrimonio di architettura militare.

3. L'inserimento delle architetture fortificate nel ciclo attivo della vita moderna.

Ottenere tale inserimento è il fine ultimo per cui opera l'Istituto. Si tratta infatti di mettere a disposizione della comunità i beni culturali - in questo caso l'architettura fortificata - tramandataci dai nostri padri, consentendone una fruizione il più possibile ampia, diffusa e rispettosa. Essa comporta molteplici attività. Tra queste, l'identificazione dei luoghi o delle entità castellane, allo scopo di inserirli nell'attività pianificatoria riguardante il territorio; l'opera di restauro delle architetture, effettuata secondo la teoria scientifica più aggiornata; il reperimento dei mezzi necessari all'attuazione dei programmi di riuso e rivitalizzazione.

4. La sensibilizzazione scientifica e turistica dell'opinione pubblica.

Si tratta di un'operazione fondamentale, senza la quale è difficile avviare e condurre in porto le altre. L'Istituto svolge perciò un'intensa azione sociale e di propaganda tendente ad incrementare quantitativamente e qualitativamente la partecipazione alle sue attività di enti pubblici e privati e a diffondere in strati sempre più larghi della popolazione la conoscenza, l'apprezzamento e la volontà di tutela delle architetture fortificate.

Atteso quindi che l'Istituto Italiano dei Castelli è una associazione culturale senza scopo di lucro (ONLUS) costituita per incoraggiare:

- lo studio storico, archeologico ed artistico dei castelli e dei monumenti fortificati, per mezzo di:
 - inventario e censimento delle architetture fortificate da redigersi per provincia e per categoria;
 - escussione delle fonti storiche;
 - assunzione delle ricerche archeologiche;
 - incremento della ricerca artistica per meglio definire ed aggiornare i valori estetici che caratterizzano i singoli monumenti ed i complessi fortificati;
- la loro salvaguardia e conservazione, per mezzo di:
 - tutela in senso stretto, attraverso lo studio e la formulazione di appositi strumenti giuridici;
 - proposte di mezzi legali e fiscali utili alla conservazione attiva e passiva, diretta e indiretta del patrimonio di architettura militare, anche allo stato di rudere;
- l'inserimento nel ciclo attivo della vita moderna, per mezzo di:
 - identificazione dei luoghi o delle entità castellane, allo scopo di inserirli, nell'attività pianificatoria riguardante il territorio;
 - opera di restauro dell'oggetto, secondo la teoria scientifica più aggiornata
 - reperimento dei mezzi necessari all'attuazione dei programmi di rianimazione;
- la sensibilizzazione scientifica e turistica dell'opinione pubblica, per mezzo di:
 - azione sociale e di propaganda tendente ad incrementare quantitativamente e qualitativamente la partecipazione di enti pubblici e privati alle attività dell'Istituto

Visto lo Statuto di detto Istituto, reperibile anche sul sito www.istitutoitalianocastelli.it, ed in particolare l'art. 3 che prevede:

Art. 3 – Soci:

Soci dell'Istituto Italiano dei Castelli ONLUS possono essere tutte le persone fisiche e giuridiche, le associazioni, gli enti pubblici e gli organi dello Stato.

I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) ordinari;*
- b) benemeriti;*
- c) onorari;*
- d) studenti;*
- e) aderenti.*

Le modalità per l'ammissione dei soci sono previste dal regolamento generale dell'Istituto.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri indipendentemente dalla quota versata.

L'adesione all'Istituto è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Si perde la qualifica di socio se non si è in regola con il pagamento della quota associativa.

Visto il Regolamento generale di detto Istituto, parimenti reperibile anche sul sito www.istitutoitalianocastelli.it, ed in particolare l'art. 3 che prevede:

Art. 3 – Ammissioni – dimissioni – esclusioni

a) Il rapporto associativo e le modalità associative sono disciplinate in modo uniforme in modo da garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Istituto.

b) La domanda di ammissione, firmata da due soci e vistata dal presidente di sezione, è presentata al consiglio di sezione che giudica insindacabilmente sulla domanda. Il presidente dell'Istituto, in accordo con i tre vice presidenti e il segretario generale, può annullare l'ammissione del socio. c) Il presidente di sezione può rilasciare gratuitamente tessere di socio onorario, su approvazione del consiglio sezionale e successiva approvazione del presidente dell'Istituto al quale dovrà essere inviato motivato rapporto.

d) I soci onorari non possono superare il cinque per cento degli iscritti alla sezione. Per ciascun socio onorario la sezione verserà alla segreteria generale un contributo per le spese delle pubblicazioni, nella misura stabilita dal consiglio direttivo.

e) Le dimissioni del socio debbono essere indirizzate alla sezione di appartenenza con raccomandata con ricevuta di ricevimento entro il 30 novembre di ciascun anno: le dimissioni pervenute dopo il 30 novembre non valgono per l'anno successivo.

f) Al 30 giugno di ogni anno il mancato pagamento delle quote associative dell'anno precedente e di quello in corso determina l'automatica esclusione del socio per morosità.

g) Il consiglio direttivo delibera sull'esclusione dei soci il cui comportamento sia contrario alle finalità statutarie dell'Istituto o ne impedisca la regolare attività.

h) Gli aspiranti soci residenti all'estero indirizzano la domanda di ammissione alla sezione da loro prescelta. E' consentita la nomina di corrispondenti all'estero da parte delle sezioni che vi abbiano interesse.

i) Viene istituita la qualifica di socio "aderente" all' Istituto , cui possono accedere tutti coloro che intendono contribuire a specifiche iniziative dell' Istituto senza assumere diritti e doveri dei soci onorari.

Vista la nota dd. 05.02.2018, pervenuta in pari data sub prot. n. 837, della Presidente della Sezione Trentino Alto Adige dell'Istituto arch. Giorgia Gentilini con la quale comunica che la sezione Trentino Alto Adige dell'Istituto Italiano dei Castelli sta promuovendo la campagna Soci 2018 verso tutti i proprietari di Castelli pubblici e privati ed inoltra, al fine di valutare l'adesione, il programma delle attività dell'anno scorso e di quest'anno ed il modulo di iscrizione;

Visto che per la prima iniziativa del 2018 l'Istituto ha ottenuto il patrocinio della Provincia Autonoma di Trento, che è già socia di detto Istituto;

Visto che la quota annuale ammonta ad € 60,00 e che comunque in futuro è sempre possibile, qualora ritenuto opportuno, dimettersi trasmettendo le dimissioni entro il 30 novembre di ciascun anno con effetto per l'anno successivo;

Ritenuto opportuno, per tutto quanto sopra esposto, inoltrare, con le modalità di cui all'art. 3 del sopra richiamato Regolamento, domanda di ammissione del Comune di San Lorenzo Dorsino come socio ordinario, di cui all'art. 3 del sopra richiamato Statuto;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 81, comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica e da Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ivi compresa l'attestazione di copertura finanziaria;

Visto il testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge.

D E L I B E R A

1. di richiedere, per le motivazioni in premessa esposte, l'adesione del Comune di San Lorenzo Dorsino, in qualità di proprietario dei ruderi di Castel Mani siti sulle pp.ff. 3740-3741 in C.C. San Lorenzo, all'Istituto Italiano dei Castelli Onlus con sede legale presso Castel Sant'Angelo in Roma e Segreteria nazionale in Milano, Via Borghese, n. 14 come socio ordinario ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A), e dell'art. 3 del Regolamento generale, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. B);
2. di impegnare e liquidare, per le finalità di cui al punto 1. relativamente alla quota associativa 2018, l'importo di € 60,00 al codice P.F. U 1.03.0299.03 (cap. 270) del bilancio di previsione 2018, in gestione provvisoria, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di autorizzare fin d'ora il Servizio Finanziario a impegnare e liquidare la quota associativa degli anni 2019 e seguenti fino a quando in capo al Comune di San Lorenzo Dorsino permarrà la qualifica di socio dell'Istituto di cui al punto 1.



Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richama la tutela processuale di cui all'art. 8 del D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
 - certificazione iter pubblicazione ed esecutività.
-

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
- *Albino Dellaidotti* -

Il Segretario comunale
- *dott. Giovanna Orlando* -

**ISTITUTO ITALIANO DEI CASTELLI ONLUS
STATUTO**

Approvato dalla LIII Assemblea Straordinaria dei Soci

Art. 1 - Scopi

L'Istituto Italiano dei Castelli (ONLUS) è un'associazione culturale costituita al fine di promuovere lo studio, la tutela, la conoscenza e la valorizzazione dei castelli, delle fortificazioni e delle altre opere di difesa.

L'Istituto non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'Istituto non può svolgere attività diverse da quelle previste, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 2 - Sede e denominazione

L'Istituto Italiano dei Castelli ONLUS ha la sua sede legale in Roma, presso Castel Sant'Angelo.

La sede direzionale e amministrativa è stabilita presso la segreteria generale pro tempore.

L'Istituto usa, nella propria denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicativo rivolto al pubblico, la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Art. 3 - Soci

Soci dell'Istituto Italiano dei Castelli ONLUS possono essere tutte le persone fisiche e giuridiche, le associazioni, gli enti pubblici e gli organi dello Stato.

I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

ordinari;
benemeriti;
onorari;
studenti;
aderenti.

Le modalità per l'ammissione dei soci sono previste dal regolamento generale dell'Istituto.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri indipendentemente dalla quota versata.

L'adesione all'Istituto è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Si perde la qualifica di socio se non si è in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 4 - Patrimonio e bilancio

Il patrimonio è costituito da:

- a) beni mobili e immobili di proprietà dell'Istituto Italiano dei Castelli ONLUS;
- b) contributi, donazioni, lasciti, sovvenzioni da parte di persone fisiche o giuridiche pubbliche e private, elargiti con la specifica destinazione di incrementare il patrimonio;
- c) eventuali eccedenze di bilancio se destinate ad incrementare il patrimonio.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Istituto Italiano dei Castelli ONLUS dispone:

- a) delle quote sociali;
- b) delle oblazioni volontarie dei soci;
- c) dei proventi delle iniziative promosse dall'Istituto;
- d) dei contributi elargiti da privati o enti;
- e) dei beni mobili e immobili di proprietà di soggetti terzi ma disponibili per comodato, locazione o concessione;
- f) dei proventi derivanti da partecipazione a progetti o concorsi.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

E' obbligatorio redigere e approvare annualmente un bilancio preventivo e un rendiconto consuntivo secondo le disposizioni statutarie.

L'esercizio finanziario dell'Istituto inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura.

L'Istituto ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o per quelle a esse direttamente connesse.

Art. 5 - Articolazione territoriale: sezioni e delegazioni

L'Istituto Italiano dei Castelli ONLUS si articola in sezioni e, all'interno delle sezioni, in delegazioni. La loro attività è disciplinata dalle norme contenute nel regolamento generale.

Sono organi della sezione: l'assemblea, il consiglio direttivo di sezione, la presidenza, uno o due vicepresidenti, la segreteria.

Sono organi della delegazione: il coordinatore, uno o due vicecoordinatori, la segreteria di delegazione. L'assemblea della sezione è costituita dai soci aventi diritto di voto.

Le sezioni hanno l'obbligo di rendicontare la loro gestione economica predisponendo il bilancio preventivo e consuntivo in tempi utili per l'acquisizione dei dati nell'ambito del bilancio dell'Istituto.

Le sezioni possono stipulare accordi con enti e uffici pubblici e con soggetti privati. Possono utilizzare beni pubblici e ottenere sponsorizzazioni, agevolazioni e ogni altro beneficio per la propria attività.

Alle sezioni è consentito organizzare raccolte occasionali di fondi e manifestazioni di autofinanziamento nel rispetto delle normative amministrative e fiscali vigenti.

Alle sezioni può essere delegata la gestione di beni mobili, immobili e attività dell'Istituto.

Art. 6 - Organi

Sono organi dell'Istituto Italiano dei Castelli ONLUS: l'assemblea, il consiglio direttivo nazionale, la presidenza, il consiglio scientifico, il collegio dei revisori dei conti, il collegio dei probiviri, la segreteria generale, la tesoreria.

Art. 7 - Assemblea nazionale

L'assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto.

Hanno diritto di voto i soci maggiorenni aventi almeno sei mesi di anzianità d'iscrizione e che, secondo le norme previste dal regolamento generale, siano in regola con il pagamento della quota sociale.

È ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata una volta l'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità.

L'assemblea delibera sugli indirizzi di politica generale e sull'azione da svolgere in relazione agli scopi istituzionali, elegge il consiglio direttivo, i revisori dei conti e i probiviri. Approva i bilanci preventivo e consuntivo.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la partecipazione di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei votanti. Nella deliberazione di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla fusione e sull'incorporazione dell'Istituto con o ad altri enti, sullo scioglimento dell'Istituto e sulla devoluzione del patrimonio.

Per modificare lo statuto, per deliberare la fusione e l'incorporazione dell'Istituto con o ad altri enti, lo scioglimento dell'Istituto e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

Il regolamento generale determina le modalità di convocazione e votazione nelle assemblee ordinaria e straordinaria.

Art. 8 - Consiglio direttivo nazionale

Il consiglio direttivo nazionale dura in carica tre anni ed è costituito da un numero di consiglieri pari al numero delle sezioni, eletti dall'assemblea tra tutti i soci dell'Istituto, nonché dai presidenti delle sezioni, dal presidente del consiglio scientifico, dal segretario generale e dal tesoriere.

Il consiglio nomina nel suo seno il presidente dell'Istituto e tre vicepresidenti; nomina altresì il segretario generale, il tesoriere e su indicazione del consiglio scientifico il presidente dello stesso e i direttori delle pubblicazioni edite dall'Istituto.

Il consiglio direttivo è l'organo di gestione e amministrazione dell'Istituto, è investito di tutti i poteri ordinari e straordinari per il raggiungimento dei fini statutari e approva i regolamenti e le loro variazioni.

Per le modalità di convocazione del consiglio direttivo e per la validità delle deliberazioni dello stesso, valgono le norme previste dal regolamento generale.

Il consiglio direttivo:

convoca le assemblee;

delibera il programma di base dell'Istituto e vigila sulla sua attuazione;

delibera gli atti di gestione ordinaria e straordinaria;

formula proposte di modifica dello statuto;
delibera in ordine ai regolamenti dell'Istituto;
determina le quote associative per le diverse categorie di soci e la suddivisione di queste tra le sezioni e l'Istituto;
determina la circoscrizione territoriale delle sezioni, vigila sull'andamento delle stesse e delibera il loro eventuale scioglimento;
delibera l'esclusione di soci e lo scioglimento dei consigli sezionali;
delibera l'assunzione di obbligazioni;
rilascia deleghe a propri membri o a terzi, nomina funzionari ed esperti;
costituisce commissioni di studio e di ricerca e ne nomina i presidenti;
nomina i responsabili di specifiche funzioni.
Il consiglio direttivo è convocato dal presidente dell'Istituto o, in sua vece, da un vicepresidente, almeno due volte l'anno e ogni volta sia necessario deliberare nelle materie di sua competenza, o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi membri.
Per la validità delle riunioni del consiglio direttivo è richiesta la presenza o la rappresentanza della metà dei membri.
Il consiglio direttivo delibera a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Il presidente dell'Istituto e i presidenti degli organi centrali e sezionali dell'Istituto non possono essere eletti più di due volte consecutivamente.

Art. 9 - Presidenza

Il presidente dell'Istituto e i tre vicepresidenti, eletti dal consiglio direttivo, restano in carica tre anni. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, presiede il consiglio direttivo e compie gli atti di gestione ordinaria e tutti gli atti non riservati alla competenza dell'assemblea, del consiglio direttivo o di altri organi dell'Istituto. In ipotesi di urgenza può decidere su questioni di competenza dei predetti organi, salvo successiva ratifica da parte degli stessi.

Nello svolgimento dei propri compiti il presidente può avvalersi di una giunta composta dai vicepresidenti, dal presidente del consiglio scientifico, dal segretario generale e dal tesoriere, secondo gli argomenti da affrontare.

In caso d'impeditimento il presidente è sostituito dal vice presidente più anziano d'età.

Art. 10 - Consiglio scientifico

Il consiglio scientifico è l'organo di studio responsabile delle iniziative culturali dell'Istituto. È composto da personalità particolarmente qualificate nelle materie culturali di cui l'Istituto si occupa, elette con le modalità previste dallo specifico regolamento. Lo stesso definisce compiti e procedure attuative.

Il presidente dell'Istituto è membro di diritto del consiglio scientifico.

Art. 11 - Collegio dei revisori dei conti

I revisori dei conti, in numero di tre, oltre a due supplenti, sono eletti dall'assemblea contestualmente al consiglio direttivo nazionale. Eccezionalmente e motivatamente possono concorrere a tale carica anche persone estranee all'Istituto. Rimangono in carica per il triennio di legislatura del consiglio direttivo esercitando i compiti secondo le modalità previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, e conformemente allo specifico regolamento.

Art. 12 - Collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri è costituito da un presidente e da quattro membri effettivi, oltre a due supplenti, eletti dall'assemblea contestualmente al consiglio direttivo nazionale e dura in carica per il triennio di legislatura del consiglio direttivo. Per le modalità della convocazione e la validità delle deliberazioni valgono le norme previste dallo specifico regolamento.

Tutte le divergenze e controversie sorte all'interno dell'Istituto saranno decise dal collegio dei probiviri che renderà le sue determinazioni in maniera inappellabile.

È escluso il ricorso ai giudici ordinari.

Art. 13 - Segreteria generale

Il segretario generale viene eletto dal consiglio direttivo sulla base delle candidature pervenute, anche tra soci non consiglieri e dura in carica fino alla scadenza del consiglio direttivo.

Segue gli affari di gestione e amministrazione dell'Istituto secondo le specifiche del regolamento

generale, in particolare:
redige i verbali dell'assemblea generale e del consiglio direttivo;
attua, per quanto di competenza, le deliberazioni del consiglio direttivo e ne promuove la politica generale;
tiene costanti rapporti con la presidenza e le sezioni;
aggiorna l'elenco dei soci e presenta relazione scritta sullo stato dell'Istituto ad ogni riunione del consiglio direttivo;
coordina il personale di segreteria.

Art. 14 - Tesoreria

Il tesoriere viene eletto dal consiglio direttivo tra i soci anche non consiglieri e dura in carica fino alla scadenza del consiglio direttivo.
Cura la gestione economica e finanziaria dell'Istituto, ad esclusione dei fondi autonomamente gestiti dalle sezioni per quanto disposto all'art.5, in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Predisponde i rendiconti economici e finanziari annuali e i preventivi di spesa.

Art. 15 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali dell'Istituto, sia centrali che locali, sono gratuite e rinnovabili nei limiti ed alle condizioni previste dallo statuto (art. 8) e dai regolamenti.

Art. 16 - Clausola compromissoria

Gli organi ed i soci dell'Istituto che non intendono sottoporre la controversia al giudizio dei probiviri possono sottoporla ad un collegio arbitrale, costituito da tre membri, due nominati uno per parte, il terzo nominato dai due primi arbitri, secondo le modalità e nei termini previsti dal relativo regolamento.

Art. 17 - Scioglimento dell'Istituto

La durata dell'Istituto Italiano dei Castelli ONLUS è illimitata; lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 7.
L'assemblea delibererà sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile.

ISTITUTO ITALIANO DEI CASTELLI ONLUS

Regolamento generale

(Dopo le modifiche approvate dall'assemblea dei soci del 15.3.2006, indicate in neretto)

Art. 1 – Scopi

- a) L'Istituto non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate nell'art.1 dello Statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
- b) L'Istituto deve usare, nella propria denominazione e di qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Art. 2 – Sede amministrativa

La sede amministrativa è stabilita dal presidente dell'Istituto presso la segreteria generale pro tempore.

Art. 3 – Ammissioni – dimissioni – esclusioni

- a) Il rapporto associativo e le modalità associative sono disciplinate in modo uniforme in modo da garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Istituto.
- b) La domanda di ammissione, firmata da due soci e vistata dal presidente di sezione, è presentata al consiglio di sezione che giudica insindacabilmente sulla domanda. Il presidente dell'Istituto, in accordo con i tre vice presidenti e il segretario generale, può annullare l'ammissione del socio.
- c) Il presidente di sezione può rilasciare gratuitamente tessere di socio onorario, su approvazione del consiglio sezionale e successiva approvazione del presidente dell'Istituto al quale dovrà essere inviato motivato rapporto.
- d) I soci onorari non possono superare il cinque per cento degli iscritti alla sezione. Per ciascun socio onorario la sezione verserà alla segreteria generale un contributo per le spese delle pubblicazioni, nella misura stabilita dal consiglio direttivo.
- e) Le dimissioni del socio debbono essere indirizzate alla sezione di appartenenza con raccomandata con ricevuta di ricevimento entro il 30 novembre di ciascun anno: le dimissioni pervenute dopo il 30 novembre non valgono per l'anno successivo.
- f) Al 30 giugno di ogni anno il mancato pagamento delle quote associative dell'anno precedente e di quello in corso determina l'automatica esclusione del socio per morosità.
- g) Il consiglio direttivo delibera sull'esclusione dei soci il cui comportamento sia contrario alle finalità statutarie dell'Istituto o ne impedisca la regolare attività.
- h) Gli aspiranti soci residenti all'estero indirizzano la domanda di ammissione alla sezione da loro prescelta. E' consentita la nomina di corrispondenti all'estero da parte delle sezioni che vi abbiano interesse.
- i) Viene istituita la qualifica di socio "aderente" all' Istituto , cui possono accedere tutti coloro che intendono contribuire a specifiche iniziative dell' Istituto senza assumere diritti e doveri dei soci onorari.

Art. 4 – Fondi

- a) Il consiglio direttivo delibera sugli investimenti dei fondi eccedenti le normali necessità di cassa. Il denaro liquido occorrente per l'ordinaria gestione è depositato presso istituti di credito.
- b) Non possono essere distribuiti , anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Istituto a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
- c) Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e per quelle ad esse direttamente connesse.
- d) In caso di scioglimento dell'Istituto per qualunque causa, il suo patrimonio deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n° 662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000 (G:U: n. 229 del 30 settembre 2000), salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 5 – Assemblea

- 1) L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria o straordinaria con l'indicazione degli O.d.G. deve

essere spedito ai soci con lettera semplice od effettuato mediante pubblicazione sul notiziario dell'Istituto, almeno trenta giorni prima della riunione.

2) L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti e, nel caso di votazione per corrispondenza, qualunque sia il numero di schede tempestivamente pervenute.

L'assemblea delibera a maggioranza salvo i casi per i quali siano previsti quorum deliberativi superiori.

3) L'assemblea straordinaria è valida quando siano presenti o rappresentati almeno i due decimi dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione deve essere fissata per un giorno successivo alla prima indicato nell'avviso di convocazione. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono adottate a maggioranza salvo quanto previsto nello statuto.

4) Non sono ammesse più di dieci deleghe per ogni socio intervenuto.

5) Nel caso di voto per corrispondenza nella scheda devono essere indicati chiaramente i temi della votazione. Per il voto dei bilanci devono essere predisposte delle caselle recanti rispettivamente le dizioni: «approvo» e «non approvo». Per le elezioni alle cariche sociali nella scheda devono essere indicati i nomi dei candidati e le modalità di votazione.

La scheda deve contenere la indicazione del termine entro il quale la stessa deve pervenire alla sede della segreteria generale.

Non saranno ritenute valide le schede presentate o pervenute oltre tale termine.

6) I bilanci consuntivi e preventivi, corredati dall'obbligatoria relazione dei revisori dei conti, debbono essere inviati almeno quindici giorni prima dell'assemblea alle sezioni le quali potranno essere consultate dai soci, oppure pubblicati nel notiziario con l'avviso di convocazione dell'assemblea.

7) Le modalità per le votazioni nelle assemblee, ordinaria o straordinaria, sono stabilite di volta in volta dal presidente dell'assemblea, salvo che l'assemblea stessa determini con voto espresso tali modalità. Lo scrutinio è obbligatoriamente segreto quando si debba procedere alla elezione alle cariche sociali o quando sia richiesto da almeno un quinto dei soci votanti intervenuti personalmente o per delega.

Art. 6 – Candidatura alle cariche sociali

Le proposte di candidatura alle cariche sociali di nomina assembleare debbono essere sottoscritte da almeno cinque soci e accompagnate dall'accettazione scritta dei candidati.

Esse debbono pervenire alla segreteria generale dell'Istituto entro il 31 gennaio dell'anno nel quale le elezioni hanno luogo.

La regolarità delle proposte è verificata dal presidente o, in sua vece, da un vice presidente.

Le proposte verificate regolari sono comunicate con l'avviso di convocazione dell'assemblea o sulla scheda per il voto per corrispondenza.

La lista dei candidati per il consiglio direttivo è formata da tutti i membri del consiglio uscente e dai soci proposti secondo le modalità sopra riportate.

Art. 7 – Consiglio direttivo – Poteri

Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Istituto ed è investito di tutti i poteri ordinari e straordinari per il raggiungimento dei fini statutari.

Il consiglio direttivo:

- 1) convoca le assemblee
- 2) delibera il programma di base dell'Istituto e vigila sulla sua attività
- 3) delibera gli atti di gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio
- 4) formula proposte di modifiche dello statuto
- 5) delibera il regolamento dell'Istituto
- 6) determina le quote annuali per le diverse categorie di soci e la suddivisione delle quote tra le sezioni e l'Istituto
- 7) determina il numero e la circoscrizione territoriale e delle sezioni, vigila sull'andamento delle stesse e delibera il loro scioglimento
- 8) delibera l'esclusione dei soci e lo scioglimento dei consigli sezionali
- 9) delibera l'assunzione di obbligazioni
- 10) rilascia deleghe a propri membri o terzi, nomina funzionari ed esperti
- 11) costituisce commissioni di studio e di ricerca e ne nomina i presidenti
- 12) nomina il responsabile delle relazioni pubbliche e i direttori delle pubblicazioni dell'Istituto
- 13) approva il regolamento del consiglio scientifico.

Art. 8 – Consiglio direttivo – convocazioni e votazioni

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente dell'Istituto o, in sua vece, da un vice presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta sia necessario deliberare nelle materie di sua competenza, quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi membri.

L'avviso di convocazione deve essere spedito a mezzo posta almeno quindici giorni prima della riunione. In

caso di urgenza è ammessa la convocazione telefonica almeno tre giorni prima della riunione. I membri del consiglio direttivo che non abbiano la possibilità di intervenire possono delegare di volta in volta altro membro del consiglio: è ammessa una sola delega per intervenuto. I presidenti delle sezioni possono essere sostituiti da un vice presidente o da un membro del consiglio di sezione espressamente delegato. Il consigliere eletto che senza giustificato motivo non partecipi di persona o per delega a tre riunioni consiliari, decade dalla carica. Per la validità delle riunioni del consiglio direttivo è richiesta la presenza o la rappresentanza della metà dei membri. In ogni caso i consiglieri personalmente presenti non possono essere in numero inferiore ad un terzo. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 9 – Consiglio scientifico

I membri del consiglio scientifico in numero non inferiore a 11 e non superiore a 30 sono nominati dal consiglio direttivo su proposta del presidente del consiglio scientifico con le modalità previste nel regolamento dello stesso. Il presidente del consiglio scientifico è nominato dal consiglio direttivo, sentito il consiglio scientifico e dura in carica tre anni ed è rieleggibile salvo quanto disposto dall'art. 9 del presente regolamento. I membri del consiglio scientifico che senza giustificato motivo non partecipino personalmente o per delega a tre riunioni consecutive decadono dalla loro carica.

Art. 10 – Durata delle cariche

Il presidente dell'Istituto, il presidente del consiglio scientifico e i presidenti di sezione non possono essere eletti più di tre volte consecutivamente. Per i presidenti di sezione, in caso eccezionali può essere autorizzata dal consiglio direttivo una prorogatio alle successive votazioni per altro triennio, su richiesta unanime del consiglio di sezione di nuova nomina e approvazione a maggioranza in assemblea convocata dopo il consiglio di sezione per le nuove cariche sociali. Ai fini della rieleggibilità quale presidente di sezione valgono come mandati consecutivi solo i mandati interi, cioè con durata triennale. Il responsabile delle relazioni pubbliche e i direttori delle pubblicazioni dell'Istituto durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 11 – Collegio dei probiviri

La carica di membro del collegio dei probiviri è incompatibile con quella di membro eletto del consiglio direttivo o di un consiglio di sezione. Le riunioni del collegio dei probiviri sono convocate dal presidente del collegio o in sua assenza dal membro più anziano con preavviso di dieci giorni, su istanza motivata della parte interessata proposta con raccomandata con avviso di ricevimento al presidente del collegio entro il termine perentorio di 30 giorni. Quando la controversia coinvolge l'Istituto le riunioni possono essere convocate anche dal presidente dell'Istituto. Il collegio è validamente riunito con la presenza di almeno tre membri; decide a maggioranza dopo aver sentito in contraddittorio le parti interessate. Nel procedimento a carico del socio, ove il comportamento dello stesso fosse ritenuto lesivo degli interessi o del prestigio dell'Istituto o venga meno ai doveri di lealtà e correttezza e sia causa di discordia tra i soci, sono previsti i seguenti provvedimenti disciplinari: a) un richiamo; b) una nota di biasimo; c) una sospensione dall'esercizio delle funzioni di socio per un periodo variabile da 1 a 12 mesi; d) la cancellazione dal novero dei soci. Le decisioni del collegio dei probiviri in quanto inappellabili (Art. 16 dello statuto), sono vincolanti per il Consiglio Direttivo in ordine alla loro esecuzione.

Art. 12 – Supplenti

I revisori dei conti e i probiviri supplenti, sono chiamati a prestare la loro opera in sostituzione dei membri effettivi dei rispettivi collegi che per qualsiasi motivo ne siano impediti.

Art. 13 – Sezioni

Le sezioni hanno circoscrizione regionale, salvo che particolari circostanze inducano il consiglio direttivo a stabilire per singole sezioni circoscrizioni diverse. Le sezioni operano nel quadro delle finalità dell'Istituto. In modo particolare: a) segnalano al consiglio direttivo i problemi sorti nella propria circoscrizione la cui soluzione rientri tra le

- finalità dell'Istituto e collaborano con lo stesso per la soluzione di tali problemi;
- b) curano i rapporti con le autorità, gli enti ed associazioni locali per la soluzione di problemi rientranti nella propria competenza territoriale.
- c) promuovono ed effettuano riunioni e viaggi di studio, mostre, manifestazioni, pubblicazioni dirette a richiamare l'attenzione sui problemi sorti nella propria circoscrizione attinenti alla tutela del patrimonio storico, archeologico, artistico, artistico dei castelli e costruzioni analoghe, alla loro salvaguardia, al loro mantenimento e inserimento nel ciclo attivo della vita moderna;
- d) organizzano viaggi di studio nazionali ed internazionali, congressi, tavole rotonde;
- e) operano in collaborazione con il consiglio scientifico per la realizzazione di specifiche attività (censimento, bibliografia, ecc.).

Alle sezioni spetta una percentuale, stabilita dal consiglio direttivo e comunque non inferiore al 25%, sulle quote associative dei soci che appartengono alla sezione.

Le sezioni provvedono alle spese inerenti al loro funzionamento con le proprie entrate e rispondono della loro gestione mediante la presentazione alla segreteria generale di un rendiconto consuntivo annuale dal loro presidente.

Art. 14 – Organi delle sezioni

Sono organi della sezione: l'assemblea – il consiglio – il presidente – uno o due vice presidenti – il segretario – le delegazioni.

L'assemblea della sezione è costituita dai soci della sezione aventi diritto di voto. Hanno diritto di voto i soci in regola col pagamento delle quote e con almeno sei mesi di anzianità. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno (entro il mese di maggio) per esaminare ed approvare l'attività e il bilancio della sezione e per eleggere, quando occorra, il proprio consiglio.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci con l'ordine del giorno almeno dieci giorni prima della riunione e comunicato alla segreteria generale nello stesso termine.

Il consiglio di sezione è composto di 5,7 o 9 membri (compreso il presidente) nominati dall'assemblea fra i soci della sezione. La convocazione del consiglio sezionale è comunicata almeno dieci giorni prima della riunione; è ammessa la convocazione telegrafica con preavviso di almeno due giorni. Il consiglio dura in carica tre anni, viene eletto nell'anno successivo a quello in cui è stato eletto il consiglio direttivo dell'Istituto e i suoi membri possono essere rieletti salvo quanto previsto dall'articolo 9 del presente regolamento.

Partecipano al consiglio di sezione i membri del consiglio direttivo, il segretario generale, i revisori dei conti, i membri del consiglio scientifico, se appartenenti alla sezione. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di sezione si applicano in quanto compatibili le norme previste per le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo dell'Istituto.

Il consiglio della sezione elabora annualmente una relazione sulla attività della sezione e un rendiconto finanziario che, previa approvazione dell'assemblea, è inviata al consiglio direttivo dell'Istituto.

Il consiglio della sezione nomina nel proprio seno il presidente della sezione, uno o due vice presidenti e un segretario, anche esterno al consiglio al quale possono essere altresì affidate le funzioni di tesoriere.

I consigli di sezione possono nominare, se lo ritengono, un presidente "d'onore" di sezione. La nomina deve avvenire all'unanimità e ogni sezione non potrà avere più di un presidente d'onore in carica. Il presidente d'onore partecipa come soprannumerario (cioè senza diritto di voto) ai lavori del consiglio di sezione.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi personalmente o per delega a tre riunioni di consiglio di sezione decade dalla carica.

Le cariche di presidente di sezione e di consigliere direttivo dell'Istituto sono incompatibili. Il socio ha facoltà di optare tra le due cariche.

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Il consiglio direttivo dell'Istituto può sciogliere il consiglio di sezione quando ricorrono gravi motivi che abbiano determinato azioni contrarie alla finalità statutaria dell'Istituto o cattivo funzionamento della sezione. In questo caso il presidente dell'Istituto nomina un commissario che regge interinalmente la sezione anche con l'incarico di comunicare entro 30 giorni dalle nomine dei soci della sezione l'avvenuto scioglimento del consiglio e di riunire l'assemblea sezionale entro il termine di 180 giorni per l'elezione del nuovo consiglio sezionale.

Art. 15 – Candidatura alle cariche sociali delle sezioni

Le proposte di candidatura alle cariche sociali delle sezioni devono essere sottoscritte da almeno due soci, debbono pervenire al presidente della sezione entro il mese di marzo dell'anno in cui dovrà essere eletto il nuovo consiglio sezionale e debbono essere comunicate ai soci con l'avviso di convocazione dell'assemblea.

La lista dei candidati è formata secondo quanto previsto per il consiglio direttivo all'art. 5.

Nell'ipotesi di scioglimento del consiglio di sezione a norma dell'art. 13, le proposte di candidatura a consigliere, sottoscritte da almeno due soci, debbono pervenire al commissario entro 30 giorni dalla sua comunicazione di scioglimento del consiglio e comunicate ai soci con l'avviso di convocazione

dell'assemblea.

I consigli di sezione sono elette a scrutinio segreto. Non sono ammesse più di tre deleghe per ogni intervenuto.

Art. 16 – Delegazioni sezionali

Quando le circostanze suggeriscano l'opportunità di organizzare attività sociali decentrate nell'ambito delle competenze loro demandate dall'articolo 12, le sezioni possono decidere la creazione, all'interno della circoscrizione territoriale di propria competenza, di una o più delegazioni agenti in ambito territoriale più ristretto, di volta in volta specificato.

Le delegazioni devono attenersi alle seguenti norme:

- 1) Possono far parte della delegazione tutti i soci della sezione residenti nel territorio specifico della delegazione stessa al momento della sua creazione, nonché tutti i nuovi soci della sezione (persone o enti) residenti o agenti nel territorio specifico della delegazione. Se non ci sono soci della sezione nell'ambito territoriale della delegazione, questa può essere inizialmente costituita anche dal solo delegato per il fine prioritario di acquisirne.
- 2) La sfera di attività della delegazione viene definita al momento della sua istituzione. Di norma la delegazione si occupa di tutte le attività di promozione e di studio che riguardino specificamente il suo territorio. Inoltre, su specifica delega della sezione, deve occuparsi di tutti i problemi inerenti alla presenza dell'Istituto nel territorio. Restano comunque al consiglio sezionale e non sono delegabili i compiti di coordinamento scientifico, di armonizzazione generale delle attività delle varie delegazioni e di rappresentanza a ogni livello della sezione nel suo complesso.
- 3) Le quote associative restano di pertinenza della sezione. La delegazione si autofinanzia: per ogni iniziativa dovrà preventivamente essere indicato dalla delegazione ed approvato dal consiglio di sezione il piano di copertura delle spese. Sarà comunque facoltà della sezione contribuire finanziariamente, qualora lo ritenga opportuno, all'attività della delegazione. La eventuale ripartizione degli utili delle attività promozionali e scientifiche della delegazione verrà stabilita, di volta in volta, da parte del consiglio di sezione, obbligatoriamente sentito il coordinatore della delegazione.
- 4) È fatto obbligo alla delegazione di discutere e concordare con il consiglio di sezione il programma annuale di attività, con i relativi piani di lavoro e preventivi economici. Inoltre essa deve presentare per l'approvazione del consiglio di sezione, nei termini stabiliti dal suo presidente, il resoconto annuale delle attività ed il consuntivo finanziario.
- 5) La sezione delega un suo membro come coordinatore della delegazione. Tale membro può essere un consigliere della sezione, o un socio nominato su proposta della delegazione. In questo secondo caso il responsabile della delegazione partecipa, con voto consultivo, ai lavori del consiglio della sezione. Il suo parere è obbligatorio per tutte le attività della delegazione, con particolare riguardo alla compatibilità e al coordinamento con le attività della sezione. Al fine di garantire la continuità di presenza, il coordinatore della delegazione, in caso di suo impedimento, autorizza con delega scritta un membro della delegazione a rappresentarlo alla riunione del consiglio di sezione.
- 6) La durata e la scadenza del coordinatore della delegazione e di eventuali altre cariche necessarie al funzionamento della delegazione (segretario, tesoriere, ecc.) coincidono con quelle del consiglio di sezione. Per tutte le norme regolanti tali cariche valgono le disposizioni del regolamento dell'Istituto riguardanti le cariche sezionali.
- 7) I soci della delegazione sono a tutti gli effetti e primariamente soci della sezione. In presenza di eventuali controversie all'interno della delegazione il parere del consiglio di sezione è vincolante.
- 8) L'eventuale soppressione della delegazione è facoltà del presidente di sezione, sentito il consiglio della sezione. Nel caso di soppressione il patrimonio solido e morale della delegazione è assunto direttamente dalla sezione.
- 9) Per tutto quanto non previsto dalle presenti norme vale il regolamento dell'Istituto.

Il Regolamento dell'Istituto Italiano dei Castelli, quale parte integrante dello Statuto, è stato approvato dalla assemblea generale ordinaria dell'Istituto Italiano dei Castelli a Genova il 2 maggio 1987.

L'articolo 15 sulle delegazioni sezionali e relative norme sono stati approvati dal consiglio direttivo a Venezia l'11 febbraio 1989.

Le modifiche agli articoli 5 e 14 approvate dal consiglio direttivo e con l'articolo 15 approvate dall'assemblea generale dell'Istituto Italiano dei Castelli a Roma il 27 maggio 1989.

Le modifiche all'articolo 9 sono state approvate dal consiglio direttivo a San Martino Valle Caudina il 28 ottobre 1989 e dalla assemblea generale ordinaria a Bologna il 13 maggio 1990; le modifiche all'art. 5 sono state approvate dal consiglio direttivo di Roma il 25 maggio 1991 e successiva assemblea generale.

Le modifiche all'art. 11 sono state approvate dal Consiglio Direttivo di Roma in data 26 novembre 2011.

Il Regolamento è stato successivamente modificato con delibera dell'assemblea straordinaria del 15.11.2001 per integrarlo al Nuovo Statuto ONLUS preventivamente riconosciuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con decreto del 21.12.2000.

Milano, 20.7.2005

Il Regolamento è stato modificato dall'assemblea dei soci del 15.3.2006 per corrispondenza.